

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 15 MAGGIO 2012, N. 18429: responsabilità del custode per la violazione dei sigilli.

«Va ricordato, sul punto che, con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate.

Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale ha il dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi.

In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia [Cassazione Sezione III n. 2989/2000, Capogna, RV. 215768].

Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore.».



18429/12

Registro generale n. ³⁸³⁰² ~~35447~~/2011

Udienza pubblica 12.04.2012

Sentenza n. *1010*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Saverio Mannino
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Alfredo Maria Lombardi
3. dott. Santi Gazzara
4. dott. Alessandro Maria Andronio

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Della Rocca Giuliano**, nato a Terracina il 26.01.1951, avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma in data 16.06.2011 che ha confermato la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione € 200 di multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art.349 cod. pen.;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Sante Spinaci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza in data 16.06.2011 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione €. 200 di multa inflitta nel



giudizio di primo grado a Giuliano Della Rocca quale responsabile del reato di cui all'art.349 cod. pen. [violazione dei sigilli apposti a un manufatto abusivo].

Rilevava la Corte che in data 25.04.2000 l'imputato era stato nominato custode di un manufatto abusivo in corso d'esecuzione sottoposto a sequestro preventivo; che con sentenza 26.09.2003 il tribunale di Terracina aveva disposto il dissequestro dell'immobile; che in data 23.10.2003 la PG, in sede d'esecuzione del dissequestro, aveva constatato la violazione dei sigilli essendo stati proseguiti i lavori nonostante il sequestro.

2 - Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione

- per l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto;
- sulla ritenuta configurabilità del delitto per effetto del disposto dissequestro del bene con la citata sentenza del tribunale di Terracina. Era perciò cessata la volontà della PA di rendere intangibile la cosa e non si era concretizzata un'offesa al bene giuridico. Difettava, quindi, l'elemento psicologico del reato.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3 - Il ricorso è manifestamente infondato.

E' stato accertato, in fatto, che il manufatto abusivo è stato sequestrato in data 25.04.2000 e che l'imputato, nominato custode, ha violato i sigilli compiendo nuovi lavori [accertamento del 23.10.2003].

Detto accertamento è intervenuto in sede di esecuzione dell'ordine di dissequestro disposto dal tribunale di Terracina che aveva prosciolto l'imputato dalle contravvenzioni edilizie e, in tale sede, gli operanti hanno constatato che l'immobile non si trovava nello stato descritto nel verbale di sequestro, ma era stato modificato con la prosecuzione dei lavori abusivi, sicché era pienamente provata la violazione dei sigilli.

Sono, quindi, erronee le doglianze del ricorrente, che cita incongruamente massime giurisprudenziali di questa Corte [In tema di violazione di sigilli, il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica e impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati] perché la violazione dei sigilli si è consumata con la prosecuzione dei lavori abusivi ancor prima dell'emissione del provvedimento di dissequestro.

Va ricordato, sul punto che, con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di



assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. [Sezione 6 n. 8293 del 19/06/1984 Ud. (dep. 06/10/1984) Rv. 166001].

Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [ha] il dovere giuridico di impedire che il fatto si verific[hi].

In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna, RV. 215768].

Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Non può, quindi, essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua di dati obiettivi, la sussistenza del reato *de quo* [che si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Cassazione Sezione III n. 37570/2002; RV. 222557)] essendo emerso che l'imputato, pur in presenza dei sigilli e pur consapevole di non essere in possesso di titolo autorizzativo, ha violato il divieto di assoluta intangibilità della cosa prima del provvedimento del giudice che conseguiva dalla mancata ^{condanna} per le contravvenzioni edilizie.

4 - Il reato non è prescritto.

Ricordato che la richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva.

Ne consegue che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento [Sezione 1 n. 25714 del 17/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008) Rv. 240460].

Ne la specie va rilevato che dalla data del commesso reato (23.10.2003) non è ancora decorso in termine di anni 7 mesi 6 aumentato di anni 2 mesi 11



giorni 29 per un rinvio del dibattimento dovuto all'astensione dall'udienza del difensore.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e, non potendosi escludere che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, grava su costui l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di €. 1.000.

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12.04.2012.

il consigliere estensore

il presidente

